

(da www.servizi-legali.it)

Per la l. 215/04 e la riforma forense di dicembre 2012 ministri e sottosegretari possono rimanere iscritti all'albo forense e essere soci di società di avvocati in cui possono avere il ruolo di soci di maggioranza (pur essendo sospesi, ex art. 20 della legge di riforma forense, dall'esercizio della professione nel periodo della carica di Governo). Eppure le sezioni unite civili della Cassazione, con sentenza 5756/2012, depositata il 12 aprile 2012 (in tema di danno all'immagine dello Stato e giurisdizione della Corte dei Conti), hanno scritto chiaramente, al punto 3.2, in fine: *"Ora che un ministro o un sottosegretario siano in rapporto di servizio con lo Stato non è revocabile in dubbio (Cass, Sez. Unite 1170/2000)*

". Secondo me, dall'insegnamento della Cassazione doveva derivare una regolamentazione legislativa per la quale ministri e sottosegretari (e tutti gli altri alti "papaveri" enumerati all'art. 20 della legge di riforma forense) non risultassero privilegiati rispetto ai semplici dipendenti pubblici a part time ridotto, i quali, in forza dell'art. 18 della riforma forense, saranno cancellati dagli albi forensi e non semplicemente sospesi dall'esercizio della professione (come i ministri). Non vi pare ?



Il Marchese del Grillo: *"io so' io e voi non siete un cazzo"*.

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto

["concorrenza eavvocatura" su facebook](#)

(contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...